

STATUTO

**ACCADEMIA DI SCIENZE
SOCIALI - SAN MARTINO DI
TOURS S.R.L. IMPRESA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BRUSCIANO NA VIA TIRONE 12

Numero REA: NA - 1127454

Codice fiscale: 10728321216

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-02-2025 - Statuto completo	2
--	---

	l'impresa.	
	9) L'Organo Amministrativo viene autorizzato ad apportare ed	
	introdurre nel presente atto tutte le integrazioni e modifi-	
	che, che fossero eventualmente richieste dalle competenti	
	autorità.	
	10) Spese, onorari ed imposte di questo atto e delle formalità	
	inerenti o ad esso comunque connesse, il cui importo globale	
	si presume ammontare approssimativamente ad Euro 1.500,00	
	(millecinquecento/00) sono a carico della società.	
	11) Le norme relative al funzionamento della società sono	
	contenute nello statuto composto di 26 (ventisei) articoli	
	che qui di seguito si riporta:	
	STATUTO	
	ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE	
	E' costituita, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1	
	del D.Lgs. n. 112/2017 e del D.Lgs. n. 117/2017, una società a	
	responsabilità limitata, con la qualifica di Impresa sociale,	
	denominata	
	"ACCADEMIA DI SCIENZE SOCIALI - SAN MARTINO DI TOURS S.R.L.	
	Impresa Sociale".	
	ARTICOLO 2 - SEDE	
	La società ha sede in Brusciano (NA).	
	Potranno essere istituiti stabilimenti, succursali, negozi,	
	uffici, depositi e rappresentanze in genere in tutto il ter-	
	ritorio nazionale e all'estero, nonché sedi secondarie.	
	9	

ARTICOLO 3 - ATTIVITÀ

La società esercita in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alla sua attività.

In particolare, la società svolgerà le seguenti attività:

--- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art.2, lettera d) del D. Lgs 112/2017);

--- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (art.2, lettera e) del D. Lgs 112/2017);

--- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art.2, lettera f), del D. Lgs 112/2017);

--- formazione universitaria e post-universitaria (art.2, lettera g) del D. Lgs 112/2017;

--- ricerca scientifica di particolare interesse sociale

	(art.2, lettera h) del D. Lgs 112/2017);	
	---	organizzazione e gestione di attività culturali, arti-
		stiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività,
		anche editoriali, di promozione e diffusione della cul-
		tura e della pratica del volontariato, e delle attività di
		interesse generale di cui all'articolo 2 del D. Lgs
		112/2017 (art.2, lettera i) del D. Lgs 112/2017);
	---	formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione
		della dispersione scolastica e al successo scolastico e for-
		mativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della
		povertà educativa (art.2, lettera l), del D. Lgs 112/2017);
	---	servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel
		mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al-
		l'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revi-
		sione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui
		all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno
		2016, n. 106 (art.2, lettera p), del D. Lgs 112/2017);
	---	alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle
		infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni
		nonchè ogni altra attività di carattere residenziale tempo-
		raneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, cultu-
		rali, formativi o lavorativi (art.2, lettera q), del D. Lgs
		112/2017);
	---	accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei mi-
		granti (art.2, lettera r), del D. Lgs 112/2017);
	11	

	---	agricoltura sociale ai sensi dell'articolo 2 della legge
	18 agosto 2015,	n. 141, e successive modificazioni (art.2,
	lettera t),	del D. Lgs 112/2017);
	---	riqualificazione dwei beni pubblici inutilizzati o di beni
	confiscati alla criminalità organizzata (art.2, lettera v),	
	del D. Lgs 112/2017),	nonchè
	-beneficenza,	sostegno a distanza, cessione gratuita di ali-
	menti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e	
	successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o	
	servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di	
	interesse generale a norma del presente articolo;	
	-promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e	
	politici,	nonchè dei diritti dei consumatori e degli utenti
	delle attività di interesse generale di cui al presente ar-	
	ticolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative	
	di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui al-	
	l'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di	
	acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della	
	legge 24 dicembre 2007, n. 244.	
	A titolo esemplificativo ma non esaustivo, le azioni si con-	
	cretizzeranno in:	
	-istruzione pre-scolastica, primaria e secondaria;	
	-attività di supporto all'istruzione;	
	-istruzione post-secondaria, universitaria e non universita-	
	ria;	
	12	

	-servizi di istruzione nca (Università popolare, corsi di	
	formazione e corsi di aggiornamento professionale, scuole e	
	corsi di lingua, altri servizi di istruzione nca);	
	-ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze so-	
	ciali e umanistiche;	
	-corsi sportivi e ricreativi;	
	-formazione culturale.	
	Intende, cioè, avvalersi di tutte le caratteristiche e gli	
	strumenti propri di un'impresa per utilizzarli a scopèi so-	
	ciali ed interessi generali.	
	La società potrà svolgere tutte le attività commerciali, in-	
	dustriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari che saranno	
	ritenute dall'organo amministrativo strumentali, accessorie,	
	connesse, necessarie o utili per la realizzazione delle at-	
	tività che costituiscono l'oggetto sociale, assumere inte-	
	ressenze e partecipazioni in altre società, consorzi o imprese	
	aventi per oggetto attività analoghe, affini o connesse alle	
	proprie, sia direttamente che indirettamente, sia in Italia	
	che all'estero, nonché rilasciare garanzie e fideiussioni, il	
	tutto purché non nei confronti del pubblico e purché tali	
	attività non vengano svolte in misura prevalente rispetto a	
	quelle che costituiscono l'oggetto sociale e nel rispetto dei	
	limiti di cui all'art. 2 comma 3 del D. Lgs. 3 luglio 2017	
	n.ro 112.	
	Per il conseguimento del suo oggetto, la società potrà avva-	
	13	

	lersi di tutte le agevolazioni previste dalle leggi vigenti e	
	future sia con riferimento alla normativa regionale che a	
	quella nazionale e comunitaria, in particolare per le imprese	
	con sede nel Mezzogiorno d'Italia.	
	La Società non ha scopo di lucro, pertanto, gli utili e gli	
	avanzi di gestione sono destinati esclusivamente allo svol-	
	gimento dell'attività statutaria o a incremento del patrimonio	
	della Società.	
	ARTICOLO 4 - DURATA	
	La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2060.	
	ARTICOLO 5 - CAPITALE	
	Il capitale della società è di Euro 10,00 (dieci/00).	
	Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo su-	
	scettibili di valutazione economica.	
	Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in	
	misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti.	
	Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., gli aumenti	
	del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di	
	partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta	
	ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di	
	recesso a norma dell'articolo 2473 c.c..	
	Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale	
	sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito	
	presso la sede sociale della documentazione prevista dal-	
	l'articolo 2482-bis, comma secondo c.c., in previsione del-	
	14	

	l'assemblea.	
	I soci, su richiesta dell'organo amministrativo, possono e-	
	seguire finanziamenti senza obbligo di rimborso oppure con	
	obbligo di rimborso, onerosi o gratuiti, nel rispetto delle	
	condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di	
	raccolta del risparmio. I finanziamenti possono essere ese-	
	guiti anche in misura non proporzionale alla partecipazione	
	del socio. I finanziamenti eseguiti dai soci si intendono	
	infruttiferi, se non viene diversamente indicato dall'organo	
	amministrativo nella richiesta.	
	E' in ogni caso vietata la corresponsione a soggetti diversi	
	dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di	
	interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie,	
	superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento in	
	conformità alla lettera f) dell'art. 3 comma 2, D. Lgs	
	112/2017.	
	ARTICOLO 6 - TITOLI DI DEBITO	
	La società, con decisione dei soci adottata mediante delibe-	
	razione assembleare, può emettere titoli di debito, nei limiti	
	ed alle condizioni di legge, con particolare riferimento al-	
	l'art. 3 del d.lgs. 112/2017.	
	La delibera di emissione, che deve risultare da verbale re-	
	dato da notaio per atto pubblico ed è iscritta nel registro	
	delle imprese, ne determina l'ammontare e le condizioni,	
	comprese le modalità di rimborso.	
	15	

ARTICOLO 7 - DOMICILIAZIONE

Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è quello risultante dal registro delle imprese.

Il domicilio degli amministratori, dell'organo di controllo e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello dagli stessi comunicato alla società medesima.

ARTICOLO 8 - DIRITTI DEI SOCI - ESCLUSIONE

I diritti dei soci sono determinati in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

Le modalità di esclusione dei soci, nonché la disciplina del rapporto sociale, sono regolate secondo il principio di non discriminazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 del D.Lgs. n. 112/2017.

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

- che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi.

Contro la decisione di esclusione da parte dell'organo amministrativo è ammesso ricorso all'assemblea dei soci. In tale

	eventualità, l'efficacia del provvedimento è sospesa fino alla	
	pronuncia dell'assemblea.	
	Il ricorso deve essere presentato, con i motivi, entro il	
	termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunica-	
	zione del provvedimento.	
	L'assemblea delibera sul ricorso, se non appositamente con-	
	vocata, in occasione della successiva convocazione.	
	Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al	
	socio escluso, i termini e le modalità di pagamento della	
	stessa, valgono le disposizioni previste dall'art. 3 del D.lgs	
	112/2017 e dall'art. 2473, terzo e quarto comma, c.c..	
	Il domicilio dei soci, per ogni rapporto con la società, è	
	quello risultante dal Registro delle Imprese.	
	ARTICOLO 9 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PER ATTO TRA	
	VIVI	
	Le quote sociali non possono essere trasferite per atto tra	
	vivi se prima non vengano offerte in vendita, mediante lettera	
	raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al domicilio di	
	ciascuno di essi, fax o messaggio di posta elettronica cer-	
	tificata, a parità di condizioni, agli altri soci.	
	Il trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni e dei	
	diritti di sottoscrizione relativi alle stesse è soggetto alla	
	seguente disciplina nel rispetto del principio di non di-	
	scriminazione di cui all'articolo 8 del D.lgs n. 112/17 e	
	all'articolo 21 del D.lgs n. 117/2017. Ai fini del presente	
	17	

	articolo 8, nella dizione "trasferimento" si intendono com-	
	presi tutti i negozi di alienazione nella più ampia accezione	
	del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo e-	
	semplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione	
	in pagamento e donazione.	
	In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un	
	corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro,	
	i soci acquisteranno le partecipazioni versando all'offerente	
	la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di ac-	
	cordo, dall'arbitratore, come in seguito meglio specificato.	
	Il socio che intende trasferire la propria partecipazione	
	dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal re-	
	gistro delle imprese mediante lettera raccomandata con rice-	
	vuta di ritorno inviata al domicilio di ciascuno di essi, fax	
	o messaggio di posta elettronica certificata. I soci desti-	
	nari della comunicazione di cui sopra devono esercitare il	
	diritto di prelazione per l'acquisto delle partecipazioni, cui	
	la stessa si riferisce, facendo pervenire al socio offerente	
	la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera	
	raccomandata consegnata alle poste, fax o messaggio di posta	
	elettronica certificata inviati, entro e non oltre trenta	
	giorni dalla data di ricezione dell'offerta di prelazione.	
	Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte	
	di più di un socio, le partecipazioni offerte spettano ai soci	
	interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di	
	18	

	essi posseduta. Se un socio avente diritto alla prelazione non	
	possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si	
	accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei	
	soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano	
	rinunziato.	
	La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato	
	dall'offerente. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto ec-	
	cessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei	
	termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la	
	prelazione, il prezzo della cessione è determinato dalle parti	
	di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun	
	accordo, le parti provvedono alla nomina di un unico arbi-	
	tratore, che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi	
	ed obiettivi, come in seguito precisato.	
	In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitra-	
	tore, esso è nominato dal presidente del Tribunale nel quale	
	ha sede la società, su richiesta della parte più diligente.	
	Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore deve tener	
	conto della situazione patrimoniale della società, della sua	
	redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da	
	essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del	
	prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente,	
	ove egli appaia di buona fede, nonché delle condizioni e li-	
	mitazioni di cui al D.Lgs. n. 112/2017 e di ogni altra cir-	
	costanza e condizione che viene normalmente tenuta in consi-	
	19	

	derazione ai fini della determinazione del valore di parte-	
	cipazioni societarie, con particolare attenzione a un even-	
	tuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del	
	pacchetto di controllo della società.	
	In ogni caso, il prezzo determinato di comune accordo tra i	
	soci o dall'arbitratore non può essere inferiore al valore di	
	recesso della partecipazione oggetto di prelazione, calcolato	
	ai sensi dell'articolo 2473 c.c.	
	L'arbitratore determina come ripartire il costo dell'arbi-	
	traggio stesso.	
	Il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intera	
	partecipazione. Qualora nessun socio intenda acquistare le	
	partecipazioni offerte ovvero il diritto sia esercitato solo	
	per parte di esse, il socio offerente è libero di trasferire	
	tutte le partecipazioni all'acquirente indicato nella comu-	
	nicazione. Ove, invece, il socio offerente accetti l'esercizio	
	della prelazione per parte della partecipazione offerta, può	
	trasferire tale parte di partecipazione al socio che ha e-	
	sercitato la prelazione, alle condizioni che saranno concor-	
	date con lo stesso.	
	Nel caso di trasferimento congiunto di partecipazioni da parte	
	di più soci al medesimo terzo potenziale acquirente, la pre-	
	lazione dovrà considerarsi efficacemente esercitata solo se	
	avrà ad oggetto tutte le partecipazioni oggetto di trasferi-	
	mento.	
	20	

	Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazioni eseguito senza	
	l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non è	
	legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti am-	
	ministrativi e non può alienare le partecipazioni con effetto	
	verso la società.	
	L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da	
	parte della stessa agli effettivi proprietari non è soggetta a	
	quanto disposto dal presente articolo.	
	Per la costituzione di diritti reali limitati (tra cui usu-	
	frutto e pegno) sulle partecipazioni, occorrerà il preventivo	
	consenso scritto di tutti i soci; in mancanza di tale con-	
	senso, troverà applicazione quanto disposto dal presente ar-	
	ticolo in tema di inosservanza del diritto di prelazione.	
	ARTICOLO 9-bis - MORTE DEL SOCIO	
	Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per succes-	
	sione a causa di morte.	
	ARTICOLO 10 - RECESSO	
	Per le modalità ed i termini dell'esercizio del diritto di	
	recesso, che spetta unicamente nei casi di legge, si applicano	
	le disposizioni di legge e, in difetto, in quanto compatibili,	
	le corrispondenti disposizioni previste per il recesso dalla	
	disciplina della società per azioni, nel rispetto dei limiti	
	di cui all'articolo 3 del D.Lgs. n. 112/17. E' ammesso il	
	rimborso al socio receduto del capitale effettivamente versato	
	ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui	
	21	

	all'articolo 3 del D. Lgs. n. 112/2017.	
	ARTICOLO 11 - DECISIONI DEI SOCI	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che	
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno	
	un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro appro-	
	vazione.	
	Hanno diritto di voto i soci che risultano iscritti al regi-	
	stro delle imprese.	
	Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante con-	
	sultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per	
	iscritto.	
	La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del	
	consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari	
	formalità, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di	
	partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi	
	diritto adeguata informazione. La decisione è adottata me-	
	diate approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero	
	di più documenti che contengano il medesimo testo di deci-	
	sione, da parte di tanti soci che rappresentino le maggioranze	
	più avanti indicate. Il procedimento deve concludersi entro	
	trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato	
	nel testo della proposta. Le decisioni dei soci adottate ai	
	sensi del presente articolo devono essere trascritte senza	
	indugio nel libro delle decisioni dei soci.	
	22	

ARTICOLO 12 - ASSEMBLEA

Nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare. L'assemblea viene convocata dall'organo amministrativo o anche da ciascun amministratore con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, da inviarsi agli aventi diritto al domicilio dagli stessi comunicato ai sensi del precedente articolo 7, otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e può prevedere l'eventuale seconda convocazione. L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea ovvero in Inghilterra o in Svizzera. La deliberazione dell'assemblea si intende adottata, anche in mancanza di formale convocazione, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

ARTICOLO 13 - DIRITTO DI VOTO - DELEGHE

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel Registro Imprese. In

	ogni caso il voto compete a ciascun socio in misura propor-	
	zionale alla sua partecipazione.	
	Ogni socio che abbia diritto di intervenire all' assemblea può	
	farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega	
	scritta, che deve essere conservata dalla società. La rap-	
	presentanza in assemblea è regolata dall'art. 2372 c.c. Spetta	
	al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di inter-	
	venire all'assemblea.	
	ARTICOLO 14 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA	
	L'assemblea é presieduta dall'Amministratore Unico, dal Pre-	
	sidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore	
	più anziano in caso di due o più amministratori, ovvero, in	
	mananza o impedimento, da una persona eletta dall'assemblea.	
	Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo	
	verbale firmato dal Presidente.	
	Nei casi previsti dalla legge e quando il Presidente lo ri-	
	tenga opportuno, il verbale é redatto da un Notaio da lui	
	scelto.	
	E' consentito l'intervento in assemblea a mezzo di collega-	
	mento in teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che	
	tutti i partecipanti possano essere identificati, dal Presi-	
	dente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consen-	
	tito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale	
	alla trattazione degli argomenti discussi, di scambiarsi i	
	documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto	
	24	

	sopra venga dato atto nel relativo verbale. E' altresì data	
	all'organo amministrativo la facoltà di stabilire nell'avviso	
	di convocazione che l'assemblea si tenga esclusivamente me-	
	diante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del	
	luogo fisico di svolgimento della riunione.	
	ARTICOLO 15 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal	
	Notaio.	
	Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico,	
	deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle deci-	
	sioni dei soci.	
	ARTICOLO 16 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI	
	Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole di	
	tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale so-	
	ciale.	
	Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti	
	ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468	
	c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.	
	L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie	
	devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci	
	che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.	
	Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del	
	presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono	
	diverse specifiche maggioranze.	
	25	

ARTICOLO 17 - ORGANO AMMINISTRATIVO	
Fatto salvo quanto previsto nell'art.21 del presente statuto,	
la società è amministrata, su decisione dei soci in sede della	
nomina:	
a) da un Amministratore unico;	
b) da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o più	
membri, secondo il numero determinato dai soci al momento	
della nomina;	
c) da due o più Amministratori, con poteri congiunti o di-	
sggiunti, ovvero con alcuni poteri di amministrazione attri-	
buiti in via disgiunta e altri in via congiunta.	
Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 a-	
prile 2013 n. 39, l'assunzione della carica di amministratore	
è subordinata ai sensi dell'art. 7 comma 3 del D.Lgs. n.	
112/2017, ai seguenti requisiti di onorabilità, professiona-	
lità e indipendenza:	
a) non aver subito una condanna con sentenza anche non passata	
in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena	
su richiesta ex art. 444 c.p.p. ovvero un decreto penale di	
condanna per delitti che incidono sull'etica professionale e	
sulla onorabilità;	
b) non essere stati condannati a una pena che comporta l'in-	
terdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero dagli	
uffici direttivi di enti, società, o imprese;	
c) aver maturato pluriennale esperienza lavorativa nei settori	
26	

	di attività della società e in generale nell'ambito dell'e-	
	conomia sociale o di impatto;	
	d) non essere coniuge, parente o affine dei componenti del-	
	l'organo di controllo o revisione.	
	Gli amministratori possono essere anche non soci.	
	Non possono ricoprire cariche sociali, per assenza del re-	
	quisito dell'indipendenza:	
	a) gli amministratori ovvero i soci di enti che hanno per	
	oggetto sociale attività contrastanti con lo scopo e le at-	
	tività dell'impresa sociale;	
	b) coloro che ricoprono funzioni di Governo, che siano membri	
	del Parlamento nazionale ed europeo, delle Amministrazioni	
	regionali, provinciali, comunali e locali e dei relativi or-	
	gani di controllo, oppure che abbiano ricoperto tali incarichi	
	nel biennio precedente alla nomina.	
	Il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed	
	indipendenza dei soggetti nominati alle cariche sociali deve	
	essere comprovato mediante dichiarazione sostitutiva di atto	
	di notorietà, da produrre alla società entro 30 (trenta)	
	giorni dalla nomina, a pena di decadenza.	
	Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza	
	di cui all'articolo 2390 c.c..	
	Gli amministratori restano in carica a tempo indeterminato,	
	fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai	
	soci al momento della nomina. Gli amministratori sono rie-	
	27	

	leggibili.	
	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più am-	
	ministratori, gli altri provvedono a sostituirli; gli ammi-	
	nistratori così nominati restano in carica sino alla succes-	
	siva assemblea. Se viene meno la metà degli amministratori, in	
	caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di	
	numero dispari, decade l'intero organo amministrativo; gli	
	altri amministratori devono, entro trenta giorni, sottoporre	
	alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo ammini-	
	strativo: nel frattempo possono compiere solo le operazioni di	
	ordinaria amministrazione.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha	
	effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è	
	stato ricostituito.	
	ARTICOLO 18 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della	
	nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi	
	membri un Presidente, nel rispetto di quanto previsto all'art.	
	7, comma 2, del d.lgs 112/2017.	
	Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere	
	adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del	
	consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione	
	scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto	
	non è soggetta a particolari formalità purché sia assicurato a	
	ciascun amministratore il diritto di partecipare alla deci-	
	28	

	sione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata	
	informazione. La decisione è adottata mediante approvazione	
	per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che	
	contengano il medesimo testo di decisione da parte della	
	maggioranza degli amministratori in carica. Dai documenti	
	sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chia-	
	rezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla	
	stessa. Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni	
	dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della	
	decisione. Le decisioni degli amministratori devono essere	
	trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli am-	
	ministratori. La relativa documentazione è conservata dalla	
	società.	
	ARTICOLO 19 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Il Presidente convoca il Consiglio di amministrazione, quando	
	lo ritenga necessario od opportuno, o quando ne facciano ri-	
	chiesta scritta almeno il venti per cento dei consiglieri in	
	carica o l'organo di controllo o il revisore, se nominato, con	
	lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica,	
	inviati almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di	
	urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati	
	la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del	
	giorno. Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche	
	altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato	
	membro dell'Unione Europea o in Inghilterra o in Svizzera. In	
	29	

	manca	
	za di formale convocazione, il consiglio si reputa re-	
	golarmente costituito quando interviene la maggioranza dei	
	suoi componenti e dei membri dell'organo di controllo e tutti	
	gli aventi diritto ad intervenire sono stati preventivamente	
	informati della riunione. Le riunioni del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di te-	
	lecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto	
	nei relativi verbali:	
	- che sia consentito al presidente della riunione di accertare	
	l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della	
	riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbaliz-	
	zazione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti al-	
	l'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o tra-	
	smettere documenti.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di ammini-	
	strazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la	
	presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in ca-	
	rica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta	
	dei voti dei presenti. Delle deliberazioni della seduta si	
	redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario,	
	se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle de-	
	30	

	cisioni degli amministratori.	
	ARTICOLO 20 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO RAPPRESENTANZA	
	E COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI	
	L'Organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministra-	
	zione ordinaria e straordinaria della società.	
	In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai	
	poteri degli amministratori.	
	Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo	
	può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato e-	
	secutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno	
	o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo	
	caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo,	
	quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c.. Non possono essere	
	delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma 5,	
	c.c..	
	Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per	
	il compimento di determinati atti o categorie di atti, de-	
	terminandone i poteri.	
	L'Amministratore unico ha la rappresentanza della società.	
	In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rap-	
	presentanza della società spetta al Presidente del Consiglio	
	di Amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se	
	nominati.	
	La rappresentanza della società spetta anche ai direttori,	
	agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro	
	31	

	conferiti nell'atto di nomina.	
	Nel caso di nomina di più Amministratori, la rappresentanza	
	della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiunta-	
	mente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede	
	di nomina i poteri di amministrazione.	
	La rappresentanza della società in liquidazione spetta al	
	liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e	
	agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione	
	con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.	
	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute	
	per ragioni del loro ufficio.	
	Per gli Amministratori potrà essere stabilito, oltre al rim-	
	borso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, un	
	emolumento annuo nella misura stabilita dalla decisione dei	
	soci all'atto della loro nomina o successivamente.	
	E' vietata la corresponsione agli amministratori, ai lavora-	
	tori subordinati ed autonomi di compensi superiori a quelli	
	disciplinati dall'art. 3 del D.Lgs. n.112/2017, nonché la	
	remunerazione di strumenti finanziari in misura superiore a	
	quelli previsti nello stesso articolo.	
	Nel rispetto di quanto previsto dall'art.3, comma 2, lett. a)	
	del D.Lgs n. 112/2017 i soci possono inoltre assegnare agli	
	amministratori una indennità annuale in misura fissa, ovvero	
	un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio,	
	nonché determinare l'accantonamento per il fondo di quiescenza	
	32	

	con modalità stabilite con decisione dei soci. I soci possono	
	assegnare agli amministratori una indennità denominata "di	
	fine rapporto" da riconoscere al momento della cessazione	
	dalla carica per qualunque motivo essa avvenga: tale indennità	
	sarà determinata in ragione di una percentuale sui compensi	
	riconosciuti ai singoli amministratori ovvero in misura fissa.	
	In caso di nomina di un Comitato esecutivo o di Consiglieri	
	delegati, il loro compenso è stabilito dal Consiglio di Am-	
	ministrazione al momento della nomina.	
	ARTICOLO 21 - COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI	
	E DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ	
	L'impresa sociale sostiene e promuove adeguate forme di	
	coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri sog-	
	getti direttamente interessati alle attività.	
	Per coinvolgimento si intende un meccanismo di consultazione o	
	di partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti e altri	
	soggetti direttamente interessati alle attività sono posti in	
	grado di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'Impresa	
	Sociale, con particolare riferimento alle questioni che in-	
	cidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità	
	dei beni o dei servizi. L'impresa Sociale prevede forme di	
	coinvolgimento che si esplicitino nella messa a disposizione,	
	con cadenza almeno annuale, ovvero ogni qualvolta si verifi-	
	chino eventi tali da determinare variazioni qualitative e/o	
	quantitative rilevanti, di informazioni sull'andamento ef-	
	33	

	fettivo e prevedibile dell'attività dell'impresa, sulla natura	
	e qualità dei beni o servizi erogati, sulla situazione eco-	
	nomica ed occupazionale dell'impresa stessa, sulle eventuali	
	criticità segnalate dall'organo di controllo interno, su ogni	
	altra decisione aziendale suscettibile di comportare rilevanti	
	cambiamenti in relazione all'organizzazione del lavoro, alle	
	condizioni di lavoro, ai contratti di lavoro e ai profili	
	relativi alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché	
	su decisioni destinate a comportare rilevanti cambiamenti per	
	gli utenti e gli altri soggetti interessati.	
	Le modalità di coinvolgimento dei lavoratori potranno essere	
	individuate dalla società, nel rispetto di quanto previsto dal	
	presente statuto, mediante l'adozione di apposito regolamento	
	aziendale tenendo conto, tra gli altri elementi, dei contratti	
	collettivi di cui all'articolo 51 del Decreto Legislativo 15	
	giugno 2015, n. 81, della natura dell'attività esercitata,	
	delle categorie di soggetti da coinvolgere e delle dimensioni	
	dell'impresa sociale, in conformità alle linee guida adottate	
	con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,	
	di cui all'art. 11 comma 3 del D. Lgs n. 112/2017. Delle forme	
	e modalità di coinvolgimento deve farsi menzione nel bilancio	
	sociale di cui all'articolo 9, comma 2 del D.Lgs. n. 112/2017.	
	I lavoratori e gli utenti, mediante un loro rappresentante,	
	potranno partecipare all'assemblea dei soci della società,	
	senza diritto di voto, convocata con le modalità di cui al-	
	34	

	l'art. 13 del presente statuto, nei casi in cui l'assemblea è	
	chiamata a decidere in merito:	
	a) ad argomenti che incidano sugli interessi dei lavoratori,	
	degli utenti e degli altri portatori di interessi.	
	In particolare nel caso di delocalizzazione, trasferimento,	
	chiusura di sedi o di unità produttive, licenziamenti col-	
	lettivi, nonché in caso di rilevanti modifiche statutarie	
	riguardanti variazioni delle attività di interesse generale	
	previste statutariamente, modifiche sulla facoltà di distri-	
	buzione degli utili - nel rispetto del dettato dell'art. 3,	
	comma 3, lettera a) del Decreto Legislativo n. 112/2017 - la	
	rinuncia alla qualifica di impresa sociale o modifiche delle	
	modalità di coinvolgimento di lavoratori o utenti preceden-	
	temente previste, l'organo di amministrazione, indipendente-	
	mente dalla periodicità ordinaria, sarà tenuto a richiedere il	
	parere obbligatorio, ma non vincolante dei rappresentanti di	
	cui alla lettera b).	
	I lavoratori possono esprimere durante l'assemblea pareri non	
	vincolanti sulle materie di cui al punto precedente.	
	Se la società supera due dei limiti indicati nel primo comma	
	dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà,	
	deve nominare, a partire dall'anno successivo a quello in cui	
	si è verificato il superamento del limite, un rappresentante	
	da parte dei lavoratori sia nell'organo di amministrazione che	
	nell'organo di controllo.	
	35	

	I dipendenti della società non possono ricevere un trattamento	
	economico e normativo inferiore a quello previsto dai con-	
	tratti e accordi collettivi applicabili.	
	E' ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il	
	numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, dei	
	quali la società deve tenere un apposito registro, non può	
	essere superiore a quello dei lavoratori.	
	La società deve assicurare i volontari che prestano attività	
	di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e	
	le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa,	
	nonché per la responsabilità civile verso terzi.	
	ARTICOLO 22 - ORGANO DI CONTROLLO	
	Fatto salvo quanto previsto dall'art. 21 del presente statuto	
	sociale, i soci nominano l'organo di controllo interno.	
	L'organo di controllo è composto, alternativamente, su deci-	
	sione dei soci in sede di nomina, da un organo monocratico o	
	da un collegio, composto da tre membri effettivi e due sup-	
	plenti aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2,	
	c.c. e all'articolo 2399 c.c. L'organo sindacale vigila sul-	
	l'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei	
	principi di corretta amministrazione, anche con riferimento	
	alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001,	
	n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'as-	
	setto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo	
	concreto funzionamento. L'organo sindacale esercita, inoltre,	
	36	

	compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali	
	da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle	
	disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D.Lgs.	
	n. 112/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato re-	
	dato in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9,	
	comma 2. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monito-	
	raggio svolto dai sindaci. L'organo sindacale può in qualsiasi	
	momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal	
	fine, può chiedere all'organo amministrativo notizie, anche	
	con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento	
	delle operazioni o su determinati affari.	
	Nel caso in cui la società superi per due esercizi consecutivi	
	due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis	
	del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata	
	da un revisore legale o da una società di revisione legale	
	iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nel-	
	l'apposito registro dei revisori legali. Le riunioni del-	
	l'organo di controllo in composizione collegiale possono	
	svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di	
	quanto previsto per le riunioni del Consiglio di amministra-	
	zione.	
	ARTICOLO 23 - ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO E UTILI	
	Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	37	

	provvede entro i termini e sotto l'osservanza delle disposi-	
	zioni di legge alla compilazione di un apposito documento che	
	rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed eco-	
	nomica dell'impresa e del bilancio sociale	
	II bilancio sarà redatto in conformità alle disposizioni di	
	legge e secondo le linee guida adottate con decreto del Mi-	
	nistero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il	
	Consiglio Nazionale del Terzo Settore in modo da rappresentare	
	l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'Impresa	
	sociale.	
	Salvo quanto previsto al comma successivo, la società destina	
	gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'at-	
	tività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio	
	essendo vietata, salvo quanto indicato in seguito e salvo	
	quanto previsto dal D.Lgs n. 112/2017, la distribuzione, anche	
	in forma indiretta, di utili, fondi, riserve ed avanzi di	
	gestione, sia durante la vita della società che all'atto della	
	liquidazione.	
	La società può destinare una quota inferiore al cinquanta per	
	cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte	
	eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:	
	a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e	
	versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice	
	nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie	
	di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di	
	38	

	statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello	
	dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di ge-	
	stione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche	
	mediante aumento gratuito del capitale sociale di dividendi ai	
	soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo	
	dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo	
	rispetto al capitale effettivamente versato;	
	b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore	
	diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, as-	
	sociati, soci dell'impresa sociale o società da questa con-	
	trollate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di	
	utilità sociale.	
	La società può destinare una quota non superiore al tre per	
	cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite	
	maturate negli esercizi precedenti, a fondi istituiti dagli	
	enti e dalle associazioni di cui all'articolo 15, comma 3 del	
	D.Lgs n. 112/2017, nonché dalla Fondazione Italia Sociale,	
	specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e	
	allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed i-	
	niziative di varia natura, quali il finanziamento di progetti	
	di studio e di ricerca in tema di impresa sociale o di atti-	
	vità di formazione dei lavoratori dell'impresa sociale, la	
	promozione della costituzione di imprese sociali o di loro	
	enti associativi, o il finanziamento di specifici programmi di	
	sviluppo di imprese sociali o di loro enti associativi. Tali	
	39	

	versamenti sono deducibili ai fini dell'imposta sui redditi	
	dell'impresa sociale erogante.	
	ARTICOLO 24 TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE, CESSIONE	
	D' AZIENDA	
	Agli atti di trasformazione, fusione, scissione e cessione	
	d'azienda si applica quanto previsto dall'art. 12 del D.Lgs.	
	n. 112/2017.	
	ARTICOLO 25 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	La società si scioglie per le cause previste dalla legge.	
	In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo	
	deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla	
	legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.	
	L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo,	
	nominerà uno o più liquidatori determinando:	
	- il numero dei liquidatori;	
	- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzio-	
	namento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento	
	del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;	
	- a chi spetta la rappresentanza della società;	
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.	
	Esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo, dedotto il	
	capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente ri-	
	valutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distri-	
	buiti nei limiti di cui all'articolo 23, è devoluto ad altri	
	40	

	enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre	
	anni o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1, del D.Lgs. n.	
	112/2017.	
	L'Organo Amministrativo notificherà, con atto scritto di data	
	certa, al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali la	
	denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio	
	conformemente a quanto previsto dal Decreto del Ministero del	
	Lavoro e delle Politiche sociali n. 50 del 27 Aprile 2018	
	(pubblicato in G.U. n.139 del 18-6-2018).	
	ARTICOLO 26 - DISPOSIZIONI APPLICABILI	
	Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa ri-	
	ferimento al D.Lgs. n. 112/2017, alle norme previste dal co-	
	dice civile per le società a responsabilità limitata e, qua-	
	lora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le so-	
	cietà per azioni.	
	Di questo atto in parte scritto con sistema elettronico da	
	persona di mia fiducia ed in parte scritto da me su fogli un-	
	dici per facciate quarantadue, ho dato lettura alle parti che	
	lo approvano.	
	Sottoscritto alle ore diciannove e quindici.	
	F.to:Nicola Strocchia -Pepe Alfonso -Marco Cascella -Notaio	
	Aniello Calabrese -Sigillo	
	STROCCHIA Nicola, PEPE Alfonso, CASCELLA Marco,.	
	Notaio Aniello Calabrese sigillo	
	-Copia dichiarata conforme ai sensi	
	41	

42